

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

(2000/C 365 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 407 def. — 2000/0187(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 agosto 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

rallegramente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio ⁽¹⁾ e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e R&S ⁽²⁾. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno a tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000 ⁽³⁾, che evidenziava la necessità di un'azione a livello comunitario per elaborare un approccio armonizzato ed equilibrato nell'uso dello spettro radio nella Comunità, al fine di attuare pienamente i principi del mercato interno e di tutelare gli interessi della Comunità sulla scena internazionale.

(2) Può risultare necessario definire i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio, mantenendo nel contempo severe norme per quanto concerne la salute dei cittadini. Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio deve essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ove necessario, per conseguire i suddetti obiettivi politici. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Pa-

(3) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore scarsità di radiofrequenze disponibili rischia di accentuare i conflitti tra i gruppi di utenti appartenenti a settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, la polizia, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio deve tener conto di tutti i settori e bilanciarne le esigenze rispettive. La presente decisione non deve limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza.

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un organismo consultivo presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili dei vari settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. Tale gruppo consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché sulla regolamentazione e su altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni coordinate su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

(5) Il gruppo tiene conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il gruppo può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle 2 categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

⁽¹⁾ COM(1999) 538.

⁽²⁾ COM(1998) 596.

⁽³⁾ A5-0122/2000.

- (6) La Commissione deve regolarmente riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti nell'applicazione della presente decisione, agli obiettivi della politica in materia di spettro radio nella Comunità e alle iniziative future. Tali obiettivi potranno in tal modo godere di un adeguato sostegno politico.
- (7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocatione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.
- (8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità⁽¹⁾ (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000⁽²⁾, nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità⁽³⁾ (decisione UMTS), è necessario definire a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che garantisca una disponibilità armonizzata dell'impiego dello spettro radio ed un'adeguata certezza del diritto. È necessario adottare concrete misure di armonizzazione sulla base dei mandati conferiti agli esperti nazionali che partecipano ai lavori degli organismi incaricati della gestione delle frequenze, tra cui la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Se necessario, la Commissione deve poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati siano inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio necessaria ai fini dell'attuazione della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- (9) Adeguate informazioni sulla pianificazione attuale e futura, sulla ripartizione e sull'assegnazione delle radiofrequenze, nonché sulle condizioni di accesso all'intero spettro radio e sul suo utilizzo sono elementi determinanti per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni devono pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.
- (10) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza. La direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali⁽⁵⁾ (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽⁶⁾ e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 98/48/CE⁽⁸⁾, impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificare la compatibilità con il diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

- (11) La direttiva sulle comunicazioni mobili è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio [decisione ERC/DEC/(97)01] ⁽¹⁾. È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.
- (12) Le imprese della Comunità devono beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.
- (13) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radio-comunicazioni ⁽²⁾. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione stabilisce gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.
- (14) La natura internazionale delle questioni legate allo spettro radio potrebbe richiedere la conclusione con paesi terzi di accordi che incidono sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, in particolare in materia di commercio e accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, libera circolazione e utilizzo delle apparecchiature, sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra.
- (15) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario stabilire principi comuni di riservatezza applicabili nei loro confronti.
- (16) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, questi ultimi devono dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.
- (17) La presente decisione deve entrare in vigore quanto prima possibile, mentre le decisioni UMTS e S-PCS dovranno rimanere in vigore fino alla data della loro scadenza in quanto costituiscono la base giuridica delle misure di armonizzazione in corso e delle soluzioni specifiche in materia di UMTS e S-PCS.
- (18) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi

La presente decisione persegue i seguenti obiettivi:

- a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto in particolar modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

⁽¹⁾ <http://www.ero.dk/>

⁽²⁾ La Commissione ha riferito in merito alle questioni in discussione in sede WRC nei documenti COM(1997) 304, COM(1998) 298 e COM(2000) 86.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio;
- c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'uso dello spettro radio e sulla disponibilità di radiofrequenze nella Comunità;
- d) tutelare gli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei programmi audiovisivi destinati al grande pubblico adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «spettro radio», almeno le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 KHz e 3 000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale;
- b) «ripartizione di una banda di radiofrequenze», l'inserimento di una banda di radiofrequenze determinata nella tabella di ripartizione delle radiofrequenze ai fini di un suo uso da parte di uno o più tipi di servizi a condizioni specificate;
- c) «assegnazione di una radiofrequenza», l'autorizzazione concessa da un'autorità ai fini dell'uso di una radiofrequenza a condizioni specificate.

Articolo 3

Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio

Ai fini della pianificazione strategica e dell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità, la Commissione è assistita da un gruppo consultivo denominato «Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio».

Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio. Le attività di segretariato del gruppo sono svolte dalla Commissione.

Il gruppo consulta, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti dei vari settori di attività e i rappresentanti dei cittadini che fanno uso o sono interessati all'uso dello spettro radio nella Comunità e nel resto dell'Europa.

Articolo 4

Compiti del gruppo di alti funzionari

Il gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio contribuisce alla definizione, alla preparazione e all'attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Il gruppo svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) sorveglia l'evoluzione dell'accesso allo spettro radio e dell'uso delle radiofrequenze a livello comunitario, nazionale, regionale e mondiale;
- b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;
- c) consiglia la Commissione in merito agli sviluppi normativi, internazionali, tecnici, economici e politici che incidono sull'uso dello spettro radio nonché in merito alla necessità di misure comunitarie di armonizzazione dell'uso dello spettro radio ai fini dell'attuazione delle politiche della Comunità;
- d) valuta la necessità di elaborare proposte comuni europee in vista dei negoziati internazionali;
- e) collabora alla preparazione della relazione annuale della Commissione sugli sviluppi che incidono sull'uso attuale e futuro dello spettro radio nella Comunità;
- f) stimola lo scambio tra Stati membri di informazioni relative all'evoluzione dell'uso dello spettro radio nella Comunità.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (il comitato per lo spettro radio).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 6

Misure di armonizzazione

1. Ove necessario e tenendo conto nella misura del possibile del parere del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione propone misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

2. A tal fine la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività svolte conformemente al paragrafo 2, la Commissione determina se i risultati del mandato sono accettabili e, in caso affermativo, può decidere di renderli obbligatori per gli Stati membri, che dovranno darvi esecuzione secondo scadenze da definirsi. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 7

Disponibilità di informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio

Gli Stati membri pubblicano immediatamente e mantengono aggiornate le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per costituire un'adeguata banca di dati che consenta di mettere

tali informazioni a disposizione del pubblico in una forma armonizzata.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi in materia di spettro radio realizzati nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, sono concordate posizioni comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 9

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione qualsiasi informazione quest'ultima possa richiedere per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Riservatezza

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette da segreto commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità nazionali di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso che non includono informazioni di natura riservata.

*Articolo 11***Relazione**

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, alle attività del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

*Articolo 12***Esecuzione**

Gli Stati membri adottano le misure legislative o amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Conformemente all'articolo 7 e fatti salvi gli obblighi di notifica stabiliti dalle direttive 1999/5/CE e 98/34/CE, sono pubblicate le seguenti informazioni:

1. Informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio:

- ripartizione ed assegnazione di radiofrequenze già esistenti, condizioni per l'uso dello spettro e, nella misura del possibile, potenza di funzionamento, limitazioni di emissione ed altre limitazioni tecniche;
- modifiche previste ai piani di ripartizione per i prossimi due anni almeno, compresi i piani di migrazione e la data di riesame dei piani di ripartizione;
- ubicazione delle radiofrequenze e copertura geografica legate ai piani di ripartizione;
- servizi effettivamente gestiti, se diversi da quelli ripartiti, ed uso effettivo dello spettro radio;
- bande di frequenza riservate a nuovi servizi.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione relativa alle reti e ai servizi di comunicazione, sono pubblicate anche le procedure di concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze e le modifiche previste alle condizioni d'uso dello spettro. Tali condizioni comprendono gli obblighi di qualsiasi tipo, gli oneri e i costi finanziari legati all'uso dello spettro radio, compresi gli oneri amministrativi, i diritti di utenza e le procedure di assegnazione delle radiofrequenze (comprese le aste).
